



# Regolamento Cani da traccia Cantone Ticino

(ultima modifica del 14 marzo 2026)

## Scopo

**Art. 1** Il presente regolamento disciplina in particolare l'impiego dei cani da traccia, appositamente addestrati e condotti da personale abilitato, nell'attività di ricerca e di recupero di selvaggina ferita in ambito venatorio o in seguito ad altri eventi traumatici.

## Registro dei conduttori e rilascio delle autorizzazioni

**Art. 2** <sup>1</sup>Sono autorizzati ad eseguire ricerche e recuperi di selvaggina ferita per sé stessi e per terzi i Conduttori abilitati e membri attivi della Società cani da traccia Canton Ticino (CTCT).

<sup>2</sup>La CTCT allestisce, aggiornandolo costantemente, un registro dei conduttori autorizzati alla ricerca e al recupero della selvaggina ferita in Ticino, fornendo la lista aggiornata dei nominativi all'Ufficio della caccia e della pesca (UCP).

<sup>3</sup>L'UCP, d'intesa con la CTCT, è competente per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni ai conduttori abilitati.

<sup>4</sup>I conduttori devono essere in possesso di un'abilitazione all'esercizio della caccia.

## Esame di abilitazione

**Art. 3** <sup>1</sup>Colui che desidera effettuare ricerche e recuperi di selvaggina ferita con il cane deve aver superato un esame d'abilitazione.

<sup>2</sup>All'esame d'abilitazione è sottoposto il Conduttore e il cane.

<sup>3</sup>Il Comitato è competente per definire i requisiti e la formazione dei giudici.

## Obbligo alla ricerca e al recupero e disposizioni durante il periodo venatorio

**Art. 4** <sup>1</sup>Ogni Conduttore che ha superato l'esame di abilitazione e figura nel registro, deve mettersi nel limite del possibile a disposizione a ricercare e recuperare capi di selvaggina ferita.

<sup>2</sup>Prima della stagione venatoria la CTCT allestisce, fornendone copia all'UCP almeno una settimana prima dell'inizio della caccia, un picchetto di servizio (calendario delle disponibilità) sia di tempo che di luogo che viene consegnato a una persona che fungerà da collegamento (centralino CTCT) tra cacciatore, Conduttore e autorità (UCP, guardacaccia).

<sup>3</sup>I conduttori possono cacciare accompagnati dal proprio ausiliario a condizione che, sia tenuto costantemente al guinzaglio e non venga usato nella ricerca di selvaggina a scopo venatorio.

<sup>4</sup>L'UCP può rilasciare dei permessi per l'uso di mezzi di trasporto nell'ambito dell'esercizio della caccia ai conduttori che risultano di picchetto onde permettere d'intervenire celermente.

<sup>5</sup>L'UCP può revocare in qualsiasi momento il permesso in caso d'abusi.

## Modalità di ricerca e di recupero

**Art. 5** La ricerca e il recupero della selvaggina ferita è effettuato secondo le seguenti modalità.

- a) Le operazioni di ricerca e recupero possono essere svolte durante tutti i giorni dell'anno e sull'intero territorio del Canton Ticino, comprese le zone in cui vige il divieto di caccia, previa autorizzazione o richiesta di un guardacaccia.
- b) Prima di dare inizio alle operazioni di ricerca e recupero, il Conduttore deve verificare che un guardacaccia sia stato informato.

- c) La responsabilità della ricerca e del recupero ricade interamente sul Conduttore che la effettua.  
Resta inteso che le coperture assicurative obbligatorie (R.C. Caccia e R.C. Possessore cane come prescritto dalle normative OPAn) siano valide per l'anno in corso.
- d) Durante le operazioni di ricerca e recupero è ammesso l'uso di apparecchiature GPS.
- e) È autorizzato lo "sgancio" del cane dal guinzaglio per la seguita e il bloccaggio dell'animale ferito.
- f) Durante la ricerca e il recupero il Conduttore può avvalersi dell'aiuto di collaboratori di fiducia.
- g) Il Conduttore deve richiedere che il cacciatore che ha ferito il selvatico o eventuali suoi compagni non caccino durante la ricerca e il recupero.
- h) Il Conduttore, o per sua concessione il cacciatore che ha ferito il selvatico, è tenuto tramite il colpo di grazia a porre fine il più presto possibile a inutili sofferenze del selvatico ferito, nel rispetto delle normative cantonali e federali vigenti.
- i) Il Conduttore è obbligato a informare tempestivamente il guardacaccia e il centralino CTCT dell'esito dell'azione svolta.
- j) Il capo recuperato è di proprietà del cacciatore che lo ha ferito o del Cantone in caso di incidente stradale o altro.
- k) Il Conduttore è tenuto ad allestire per ogni intervento un rapporto sulla ricerca. L'originale resta al conduttore mentre una copia va al cacciatore e al centralino CTCT.
- l) Il Conduttore deve garantire in ogni istante un comportamento irreprensibile, in particolare dal punto di vista dell'etica venatoria, e non deve approfittare della conoscenza dei luoghi dovuta all'attività di ricerca per propri fini venatori.
- m) L'operazione di ricerca è diretta dal conduttore che ha la facoltà di interromperla in ogni momento, a causa di pericoli per sé stesso o per il cane, oppure per altri motivi, quali comportamenti inadeguati dei cacciatori, sopraggiungere della notte, ecc.

**Allenamento  
dei cani da  
traccia**

**Art. 6** <sup>1</sup>Ogni Conduttore s'impegna a tenere costantemente allenato il proprio cane e a frequentare corsi di aggiornamento.

<sup>2</sup>Il Conduttore ha l'obbligo di partecipare ad almeno un allenamento in comune all'anno organizzato dalla CTCT, il comitato gestisce un calendario annuale con i dettagli dell'esercizio.

<sup>3</sup>L'allenamento su traccia artificiale è consentito durante tutto l'anno all'esterno delle aree vietate alla caccia. L'UCP può concedere delle deroghe.

<sup>4</sup>Allenamenti collettivi vanno preventivamente coordinati con l'UCP o il GC di zona.

**Procedimenti  
disciplinari**

**Art. 7** <sup>1</sup>L'assemblea dei soci, come da statuto, può espellere un socio che ha arrecato grave danno d'immagine alla CTCT con il suo comportamento.

<sup>2</sup>In caso di reati venatori, fa stato la legislazione che disciplina l'esercizio della caccia in Canton Ticino.

**Entrata in  
vigore**

**Art. 8** <sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte dell'assemblea ordinaria CTCT. Viene inviata una copia per conoscenza all'UCP.

## ALLEGATO 1 (art 3 Reg. CTCT)

### Esame d'abilitazione

#### I. Abilitazione del Conduttore

<b>Competenze</b>	<b>Art. 1</b> <sup>1</sup> Al comitato CTCT compete l'organizzazione del corso per la formazione dei conduttori cani da traccia. <sup>2</sup> Alla Commissione d'esame (in seguito: Commissione), nominata dal Comitato, compete lo svolgimento e la vigilanza degli esami; alla vigilanza possono collaborare i guardacaccia.
<b>Iscrizione e requisiti d'ammissione</b>	<b>Art. 2</b> <sup>1</sup> La data di iscrizione annuale alla formazione di Conduttori cani da traccia viene stabilita dal comitato. <sup>2</sup> E' ammesso alla formazione di Conduttore cani da traccia colui che: a) è in possesso del certificato d'abilitazione alla caccia o è intenzionato a conseguirlo; b) è in buona salute e in buone condizioni fisiche; c) è socio attivo della CTCT; d) s'impegna ad accettare e rispettare lo statuto ed il regolamento CTCT, a seguire i corsi di aggiornamento e ad eseguire ricerche e recuperi. <sup>3</sup> La tassa d'iscrizione è stabilita dal Comitato.
<b>Corso di formazione Conduttore</b>	<b>Art. 3</b> <sup>1</sup> Il corso è organizzato di regola annualmente a condizione che sia raggiunto un numero minimo di iscrizioni fissato dal Comitato. <sup>2</sup> Il corso si compone di una parte teorica strutturata in moduli per un totale minimo di 12 ore o 4 mezza giornate (moduli teorici) e di una parte pratica pure strutturata in moduli per un totale di minimo 14 ore o 4 mezza giornate (moduli pratici). <sup>3</sup> I moduli teorici vertono in particolare sui seguenti temi: conoscenza del cane da traccia e della tecnica d'addestramento, basi di veterinaria, legislazione (OPAn, LCC), etica e regole del recupero, conoscenza dei regolamenti interni. <sup>4</sup> I moduli pratici vertono in particolare sui seguenti temi: formazione cinofila per l'abilitazione, pratica sulla traccia, balistica terminale e analisi dei reperti, primi interventi sul cane in caso d'incidente, simulazione di interventi sulla traccia naturale (tecniche e comportamento da assumere durante il recupero).
<b>Esame e valutazione</b>	<b>Art. 4</b> <sup>1</sup> E' ammesso all'esame chi ha partecipato ad almeno il 90% dei moduli previsti dalla formazione. <sup>2</sup> L'esame verte sia sui moduli teorici sia sui moduli pratici. <sup>3</sup> I criteri minimi per l'ottenimento dell'abilitazione come pure le modalità d'esame sono definiti dalla Commissione.
<b>Certificato</b>	<b>Art. 5</b> Coloro che superano con successo i test sui moduli teorici e pratici ottengono il certificato di Conduttore cane da traccia rilasciato dalla CTCT e riconosciuto dall'UCP.

#### II. Abilitazione del cane

<b>Requisiti d'ammissione</b>	<b>Art. 6</b> <sup>1</sup> Può iscriversi all'esame di abilitazione del cane colui che: a) ha superato l'esame d'abilitazione quale conduttore cane da traccia; b) è in possesso del certificato d'abilitazione alla caccia o ha richiesto all'UCP l'ottenimento del certificato d'abilitazione alla caccia ed è in possesso di una Tessera d'iscrizione valida;
-------------------------------	--

- Esame**                    **Art. 7** <sup>1</sup>L'esame di abilitazione è suddiviso in tre prove col seguente ordine:  
a) traccia artificiale;  
b) condotta;  
c) attesa.
- <sup>2</sup>La prova sulla traccia artificiale (500 m, con zoccolo) è definita nel regolamento dell'associazione Arbeitsgemeinschaft für das Jagdhundewesen (AGJ).
- <sup>3</sup>Lo svolgimento e la valutazione delle prove di condotta e attesa sono specificate nella direttiva "Esame d'abilitazione CTCT" emanata dal Comitato.
- <sup>4</sup>Tutte le prove sono valutate da giudici abilitati AGJ.
- <sup>5</sup>La tassa d'esame viene annualmente stabilita dal comitato

**Equipollenza**        **Art. 8** Sono ritenuti validi anche gli esami ufficiali TKJ 500m. svolti da altre società svizzere, o altri esami con le società SSC e BSC, a condizione che comprendano le tre prove come indicato all'art. 7 cpv. 1.

**Attestato**             **Art. 9** In caso di superamento dell'esame TKJ 500m organizzato da CTCT, è rilasciato un attestato da parte della CTCT, riconosciuto dall'UCP.

\* \* \*

## ALLEGATO 2 (art 4 Reg. CTCT)

### Servizio di picchetto durante il periodo venatorio

- Definizione**        **Art. 1** Per picchetto si intende la garanzia della disponibilità e della reperibilità per interventi di ricerca e recupero di animali feriti.
- Obbligo di prestare servizio di picchetto**        **Art. 2** <sup>1</sup>Ogni Conduttore abilitato e membro attivo della CTCT deve garantire un numero minimo di giorni di picchetto durante i periodi di caccia.  
<sup>2</sup>I giorni di picchetto minimi sono così definiti:  
a) Caccia alta: 5 giorni  
b) Caccia tardo autunnale al cervo e invernale al cinghiale: 3 giorni  
c) Altri tipi di cacce speciali come campicolture o caccia al cinghiale estiva a dipendenza delle disponibilità del Conduttore.
- <sup>3</sup>In casi giustificati (malattia, infortunio, impegni lavorativi, ecc.) il Comitato CTCT può accettare un numero di giorni inferiore.
- Picchetto**            **Art. 3** <sup>1</sup>Il centralino CTCT coordina tutte le ricerche e i recuperi durante la stagione venatoria, smistando le chiamate in base al piano del picchetto.  
<sup>2</sup>Il Conduttore di picchetto garantisce la propria reperibilità dalle 08:00 alle 22:00 e la prontezza d'intervento.  
<sup>3</sup>Il Conduttore deve raggiungere con l'automobile il luogo più prossimo alla zona della ricerca in un lasso di tempo ragionevole.  
<sup>4</sup>Il Conduttore di picchetto impossibilitato a garantire il servizio richiesto è obbligato ad avvisare quanto prima il centralino CTCT e non può usufruire delle deroghe come indicato all'art. 4 cpv. 4 Regolamento CTCT.  
<sup>5</sup>Il Conduttore che riceve direttamente la chiamata per una ricerca ha l'obbligo di girare la stessa al centralino CTCT.  
<sup>6</sup>Il Conduttore che ha la necessità di eseguire una ricerca per sé stesso o per la sua compagnia di caccia è obbligato ad avvisare preventivamente il centralino CTCT.

<b>Pianificazione</b>	<p><b>Art. 4</b> <sup>1</sup>La competenza per la pianificazione del picchetto è del Comitato CTCT.</p> <p><sup>2</sup>Nella pianificazione del picchetto si tiene conto, nel limite del possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di garantire un'adeguata copertura dei distretti/zone con un numero sufficiente di conduttori;</li> <li>- di attribuire i conduttori ai distretti/zone in cui sono attivi come cacciatori in modo da ridurre le distanze e i tempi per l'intervento.</li> </ul> <p><sup>3</sup>Ad ogni distretto/zona è attribuito per ogni giorno di caccia, nel limite delle risorse disponibili, un numero adeguato di conduttori con una prestabilita priorità di intervento.</p> <p><sup>4</sup>Il Centralino si adopera affinché sia garantita un'equa rotazione dei conduttori chiamati ad intervenire in funzione delle disponibilità date.</p>
<b>Caccia alta</b>	<p><sup>5</sup>Ogni Conduttore deve indicare nell'apposito formulario i giorni di caccia alta nei quali è disponibile per il servizio di picchetto e il distretto/zona scelti. Il comitato definisce le tempistiche di iscrizione al picchetto.</p>
<b>Caccia tardo autunnale e caccia invernale</b>	<p><sup>6</sup>Ogni conduttore deve indicare nell'apposito formulario i giorni di caccia tardo autunnale e di caccia invernale nei quali è disponibile per il servizio di picchetto e il distretto/zona scelti.</p>
<b>Rapporto di ricerca</b>	<p><b>Art. 5</b> <sup>1</sup>Al termine di ogni ricerca il Conduttore è tenuto ad allestire il rapporto di ricerca, tramite il modulo ufficiale.</p> <p><sup>2</sup>Una copia del rapporto va a colui che ha richiesto l'intervento, una rimane al recuperatore e una va inviata al responsabile del Centralino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la caccia alta entro fine ottobre;</li> <li>- per la caccia tardo autunnale e speciale al cinghiale entro fine marzo;</li> <li>- per gli incidenti stradali al più tardi entro fine anno.</li> </ul>
<b>Provvedimenti disciplinari</b>	<p><b>Art. 6</b> <sup>1</sup>Il Conduttore di picchetto che si fa negare al telefono o rifiuta senza valide motivazioni di intervenire per un'azione di ricerca, perde la priorità sul prossimo intervento.</p> <p><sup>2</sup> Il Conduttore che più volte nell'arco di una stagione venatoria (o ripetutamente nell'arco di più stagioni) si fa negare al telefono o rifiuta senza valide motivazioni di intervenire per un'azione di ricerca, può essere sospeso dal Comitato per un anno dall'attività di ricerca o in casi reiterati e gravi essere radiato dalla società da parte dell'Assemblea dei soci (art. 9 Statuto).</p>

\* \* \*

## ALLEGATO 3 (art 5 lett. k Reg. CTCT)

### Tasse di ricerca e indennità di trasferta

#### Tassa

**Art. 1** <sup>1</sup>Ogni Conduuttore, al termine della ricerca, è tenuto ad informare il centralino per le tasse di ricerca del suo intervento.

<sup>2</sup>La tassa è dovuta da chi ha fatto la richiesta della ricerca.

<sup>3</sup>La tassa di ricerca è così stabilita:

	<b>Non soci</b>	<b>Soci sostenitori</b> (tassa annuale: CHF 30.00)	<b>Soci attivi</b> (tassa annuale: CHF 70.00)
<b>Ricerca con esito positivo</b>	CHF 60.00	CHF 30.00	CHF 0.00
<b>Ricerca con esito negativo</b>	CHF 40.00	CHF 0.00	CHF 0.00

<sup>4</sup>Le tasse spettano di principio alla CTCT. Esse servono per il funzionamento della società, segnatamente per la formazione dei candidati conduuttori, i corsi d'aggiornamento e l'organizzazione delle manifestazioni.

<sup>5</sup>Il Comitato decide annualmente, in base alla situazione finanziaria della società, il riversamento parziale o totale delle tasse di ricerca ai conduuttori.

#### Indennità di trasferta

**Art. 2** <sup>1</sup>Ogni Conduuttore, al termine della ricerca, è tenuto pure ad informare il centralino per le l'indennità di trasferta.

<sup>2</sup>L'indennità di trasferta è dovuta da chi ha fatto richiesta della ricerca fino ad un massimo di 50 km (andata e ritorno) corrispondente a CHF 30.00.

<sup>3</sup>Per trasferte superiori a 50 km, l'indennità per i chilometri in esubero è garantita dalla CTCT.

<sup>4</sup>L'indennità di trasferta è fissata in Fr. 0.60/km.

<sup>5</sup>L'indennità di trasferta spetta al Conduuttore.

<sup>6</sup>L'indennità su interventi su incidenti stradali (una tantum) è stabilita dal comitato.

#### Indennità per trasferta a piedi

**Art. 3** <sup>1</sup>Ogni conduuttore può inoltre richiedere un'indennità supplementare per trasferte a piedi in base alla seguente tabella:

<b>Spostamento a piedi fino a 2 ore (andata e ritorno)</b>	CHF 30.00
<b>Spostamento a piedi oltre 2 ore (andata e ritorno)</b>	CHF 50.00

<sup>2</sup>L'indennità per trasferta a piedi spetta al Conduuttore.

#### Incasso delle tasse e delle indennità

**Art. 4** Tasse e indennità sono gestite dal centralino e dal cassiere.

\* \* \*

## ALLEGATO 4

### Regolamento concernente le indennità ai membri della CTCT e a terzi che coadiuvano la CTCT

#### a) Principio

**Art. 1** I membri della CTCT e terzi che collaborano allo svolgimento delle attività del sodalizio hanno diritto alle seguenti indennità:

- a) indennità di seduta/riunione e attività;
- d) indennità per preparazione di rapporti o decisioni.

#### b) Particolarità

**Art. 2** <sup>1</sup>Per le sedute, i sopralluoghi e le attività, le indennità riconosciute sono le seguenti:

- a) sedute di comitato: fr.30.--;
- a) sedute di mezza giornata (almeno 2 ore): fr. 50.--;
- b) sedute di una giornata (almeno 5 ore): fr. 100.--.

<sup>2</sup>Le indennità per la preparazione di rapporti o decisioni particolarmente impegnativi o per persone che risiedono fuori Cantone sono decise di volta in volta dal Comitato della CTCT.

<sup>3</sup>Ai membri della CTCT cui è richiesto un impegno di notevole rilievo al di fuori delle normali sedute potrà essere corrisposta un'equa indennità annua da fissarsi di volta in volta dal Comitato CTCT.

### CANI DA TRACCIA DEL CANTONE TICINO

Il Presidente:

  
Serse Pronzini

Il Segretario:

  
Pierre Zanelli